

DELIBERA N. 133/06/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ 3U TELECOM S.R.L. AI
SENSI DELL'ARTICOLO 98, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1
AGOSTO 2003, N. 259**

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio dell'8 marzo 2006;

VISTA la [legge 31 luglio 1997, n. 249](#), "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n.689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS, recante il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto del Direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso, n. 18/05/TLC/DGC del 13 ottobre 2005, notificato in data 20 ottobre 2005, con il quale è stata contestata alla società 3U Telecom S.r.l. di non aver provveduto nei termini e con le modalità prescritti a fornire i documenti richiesti dall'Autorità, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, individuando nel funzionario dell'Ufficio contenzioso nelle telecomunicazioni Enrico Maria Cotugno il responsabile del relativo procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che la 3U Telecom S.r.l., in data 17 gennaio 2006, ha effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta, versando la somma di euro tremila;

CONSIDERATO che il predetto pagamento è stato effettuato oltre il termine decadenziale di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, e dunque non produce l'effetto liberatorio previsto dalla predetta norma;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per il fatto contestato nella misura pari a tre volte il minimo edittale, equivalente ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento e le risultanze istruttorie;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società 3U Telecom S.r.l., con sede in Milano, al largo Richini n. 6, il pagamento di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento) quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, diminuita in misura pari a quanto già versato a titolo di pagamento in misura ridotta;

INGIUNGE

alla citata società di versare la somma così determinata, per un totale di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, tramite versamento sul conto corrente postale n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa articolo 98, comma 9, d.*

l.vo 259/2003, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "DIT/EMC".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 8 marzo 2006

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola